CITTA' DI LUMEZZANE
(Provincia di Brescia)

CONDIZIONI CONCESSIONE TOMBA DI FAMIGLIA

Nr. _____ di rep.

Premesso che:
- Il Comune di Lumezzane con deliberazione di Giunta Comunale n° 64 del 29/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha determinato il costo di concessione in € 80.000,00 per tomba di famiglia realizzati nel Cimitero comunale Unico di S. Apollonio e S. Sebastiano;
- Si è svolta una gara mediante asta pubblica per l'assegnazione delle nuove tombe di famiglia presso il Cimitero Unico di S. Apollonio e S. Sebastiano;
- con determinazione n° ___ del _____, la responsabile del Servizio dott.ssa Lauretta Staffoni, ha concesso al Sig. _____ la tomba di Famiglia n° _____ presso il Cimitero Unico di S. Apollonio e S. Sebastiano;

CIO' PREMESSO

Tra la Responsabile del Servizio Necroscopico e Cimiteriale del Comune di Lumezzane ed il Sig. _____, si conviene e si stipula quanto segue:

1. I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare le premesse narrative come parte integrante del presente contratto;
2. Il Sig. _____ che agisce per sé, suoi eredi ed aventi causa, versa al Comune di Lumezzane (BS) la somma di € _____,00# per la concessione di tomba di famiglia contrassegnata con il n° _____ costruita presso il Cimitero Unico di S. Apollonio e S. Sebastiano, unitamente alle spese accessorie previste pari a circa € 2230,10;
3. Il versamento della somma di € _____# e le spese accessorie di € _____ è avvenuto secondo le seguenti scadenze:
   a) Caparra confirmatoria dell'importo di € _____ in data _____;
   b) Acconto di € _____in data _____;
   c) Saldo di € _____ in data.
4. La concessione avrà la durata di anni 99 dalla sottoscrizione del presente atto, salvo rinnovo;
5. Il diritto d'uso della tomba è riservato al Concessionario e ai suoi familiari e non potrà in nessun modo e per nessun titolo essere ceduto a terzi, pena l'immediata decadenza della concessione.
6. La concessione rimane subordinata all'osservanza delle norme, istruzioni attuali e future di qualsiasi natura in materia di servizi mortuari cimiteriali e di polizia mortuaria. La suddetta Tomba contiene n. 8 salme e non potrà essere modificata senza consenso dell'Amministrazione comunale. Per eventuali variazioni di struttura dovrà essere ottenuta approvazione comunale. Le Parti precisano che il numero di posti indicato nel presente atto si riferisce alla collocazione delle salme in feretri e che tale numero è da intendersi proporzionalmente riparametrato in termini volumetrici qualora la tumulazione avvenga in cassette – ossario, urne cinerarie, etc.
7. Il concessionario ed i suoi familiari e successori hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della Tomba ed opere annesse e di eseguire quei restauri che il Comune riterrà indispensabili per il decoro di quanto concesso.
8. Nessuna responsabilità viene assunta dal Comune nel caso di distruzione di tutti o parte dei loculi concessi, per caso fortuito di forza maggiore.

9. Il concessionario pagherà al Comune il canone di illuminazione inerente il loculo secondo la regolamentazione comunale al riguardo.
10. Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, si fa riferimento alle norme del DPR 285/1990 ed al Regolamento Comunale dei Servizi Funebri e dei Cimiteri del Comune di Lumezzane.
11. Tutte le spese concernenti il presente atto, accessorie e conseguenti, sono a carico del concessionario, come da specifica nelle premesse; l'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante MODELLO Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di 45 €.

IL CONCESSIONARIO

_____